

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2608

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRESCO, FERRARI MARTE, RAFFAELLI MARIO, LIOTTI,
SANTI, FIANDROTTI**

Presentata il 20 maggio 1981

Norme per la concessione della indennità di
accompagnamento agli invalidi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'indennità di accompagnamento, oggetto della presente proposta di legge è una provvidenza di natura assistenziale istituita, nell'ambito di attuazione degli articoli 4 e 38 della Costituzione della Repubblica, in favore dei cittadini che, a causa di gravi invalidità, abbiano perduto o notevolmente compromesso la loro autonomia personale, sia in rapporto al compimento degli atti quotidiani della vita, sia in rapporto alla facoltà di deambulare. Come è ovvio, restano esclusi dalla sfera di applicazioni della normativa, perché destinatari di leggi specifiche basate su presupposti diversi, tutti coloro che abbiano contratto le relative invalidità per cause di guerra, di servizio o per infortunio sul lavoro.

Occorre ricordare che gli interventi legislativi concernenti l'indennità di accom-

pagnamento agli invalidi civili hanno avuto fin qui carattere settoriale e frammentario, producendo incongruenze e contraddizioni, ma soprattutto ingiustizie e discriminazioni di cui i più colpiti che sono anche le persone più deboli ed emarginate, hanno avuto motivo, più che fondato, di lamentarsi o di delegare alle loro famiglie una protesta aspra, disperata ed incessante.

Questa provvidenza, invero, era stata istituita nel lontano 1968, ma soltanto in favore dei ciechi civili, con esclusione degli altri invalidi, di molti dei quali la condizione poteva essere, come in effetti è, ancora più grave in termini di isolamento, di abbandono e di mancanza di autonomia.

Di recente però, cioè a distanza di 12 anni con la legge 11 febbraio 1980, n. 18, l'indennità di accompagnamento dei cie-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

chi civili veniva estesa anche ad altri cittadini portatori di invalidità gravi, segnatamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o se abbisognevole di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita.

Senonché la legge 11 febbraio 1980, n. 18, pone una serie di disposizioni che contraddicono in modo stridente la normativa concernente la stessa indennità in favore dei ciechi civili, ma più ancora, esse disattendono i principi stessi della costituzione e mortificano il senso di giustizia degli invalidi civili e il loro diritto al reinserimento nella vita sociale.

Delle incongruenze della legge 11 febbraio 1980, n. 18, mettiamo in evidenza le più rilevanti:

1) agli invalidi civili l'indennità di accompagnamento si concede soltanto se essi risultano « totalmente inabili ».

Ciò vuol dire che questa provvidenza non si volge a sostenere l'inserimento dell'invalido civile nel mondo del lavoro e della produzione; anzi, essa penalizza coloro che, nonostante la gravità delle minorazioni, ricercano, attraverso il lavoro, l'autonomia economica e l'integrazione sociale.

E appena il caso di annotare che il problema rispetto ai ciechi civili era posto e risolto positivamente, cioè in termini opposti, dalle disposizioni di legge che disciplinano l'indennità di accompagnamento in loro favore;

2) rispetto alla misura dell'indennità di accompagnamento, è stabilito (legge 22 dicembre 1979, n. 682) che essa sia per i ciechi civili di lire 180.000 al mese nel 1980, di lire 232.000 al mese nel 1981, ed equiparata a decorrere dal 1° gennaio 1982, a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella « E », lettera « A-bis », n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, pari cioè a lire 288.000 al mese.

Invece, per gli invalidi civili la misura stabilita (legge 11 febbraio 1980, n. 18) è di lire 120.000 al mese nel 1980, elevata a lire 180.000 nel 1981, a lire 232.000 nel

1982 e soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1983 verrà equiparata a quella dei grandi invalidi di guerra;

3) l'indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili, anche se di età inferiore agli anni 18. Essa non è prevista, invece a favore dei ciechi civili minorenni.

Senonché il Ministero dell'interno, sovrapponendosi con una propria opinabile interpretazione del testo di cui all'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha finito con l'erogare ai ciechi civili minorenni una provvidenza del tutto diversa cioè la pensione non reversibile che compete agli invalidi civili maggiorenni.

È da sottolineare che, a parte il resto, l'importo di tale pensione è sensibilmente inferiore a quello dell'indennità di accompagnamento;

4) nella legge 11 febbraio 1980, n. 18, rimane puramente nominalistica cioè non si fa discendere alcuna pratica conseguenza dalla distinzione fra coloro che abbisognano di accompagnamento in quanto menomati della facoltà di deambulazione, e coloro che per l'estrema gravità delle infermità da cui sono affetti abbisognano della assistenza continua, diurna e notturna, per il compimento di tutti gli atti della vita compresi i più semplici ed elementari.

Per ovviare a tutto ciò la presente proposta assume preliminarmente il criterio di una unica disciplina generale della materia rispetto agli invalidi civili gravi, riguardando in modo omogeneo tanto le affezioni fisiche e psichiche, quanto quelle sensoriali.

Vuole altresì porre all'attenzione del Parlamento, pur con la necessaria gradualità la drammatica condizione degli invalidi di gravissimi e delle loro famiglie che attendono dalla collettività un soccorso solido e adeguato ai reali bisogni.

In questo senso appare superfluo ma non troppo, il richiamo alla legislazione di altri paesi europei che questo problema hanno affrontato e risolto. Infatti, il richiamo cade opportunamente nello spirito

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dell'anno internazionale dell'handicappato che vuole rappresentare per il nostro paese, non un'occasione di banale celebrazione ma una opportunità di riflessione e di impegno per adeguarci alle legislazioni più avanzate.

Ulteriori carenze della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiedono un tempestivo intervento in sede legislativa:

a) agli aventi diritto la cui totale e permanente inabilità era stata riconosciuta dalla Commissione medica provinciale di cui all'articolo 7 e seguenti della legge 30 marzo 1971, n. 118, l'indennità dovrebbe essere corrisposta senza l'onere di ulteriori accertamenti sanitari salva la facoltà dell'amministrazione di rivedere in un termine congruo la posizione dei singoli beneficiari. Ciò consentirebbe agli stessi aventi diritto, molti dei quali ancora attendono la provvidenza di cui trattasi, di percepire l'indennità in tempi brevi, secondo la loro legittima aspettativa; consentirebbe altresì, alle commissioni sanitarie competenti di smaltire più celermente il rilevante numero di pratiche da cui sono oberate;

b) sembra equo quanto necessario introdurre, anche rispetto all'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili la salvaguardia minima contro la svalutazione della lira costituita dal dispositivo di perequazione di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, concernente le pensioni e gli assegni in favore degli stessi invalidi civili.

In caso diverso, l'importo del beneficio che è esiguo ed inadeguato risulterebbe falcidiato fino a divenire irrisorio.

Le conclusioni affidate alla proposta di legge sono dunque le seguenti:

a) che l'indennità di accompagnamento sia di importo uguale, almeno a decorrere dal 1° gennaio 1982, per tutti gli invalidi civili, a prescindere dalla natura della menomazione, che abbiano bisogno permanentemente dell'aiuto di un accompagnatore per la deambulazione;

b) che la stessa indennità di accompagnamento integrata da un assegno adeguato sia corrisposta agli invalidi civili che, per la gravità delle affezioni permanenti, di cui sono portatori abbisognano di una assistenza continua cioè diurna e notturna per il compimento degli atti della vita;

c) che l'indennità di accompagnamento sia compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa del beneficiario;

d) che si eroghi l'indennità di accompagnamento senza ulteriori accertamenti sanitari ai richiedenti già riconosciuti totalmente e permanentemente invalidi dalle competenti commissioni sanitarie;

e) che sia esteso all'indennità in questione il criterio di perequazione di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'indennità di accompagnamento istituita con legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni, nonché con legge 11 febbraio 1980, n. 18, è concessa ai cittadini di qualsiasi età i quali affetti da invalidità fisiche, psichiche o sensoriali per cause diverse da quelle di guerra, di servizio o di infortunio sul lavoro:

a) abbisognano di una assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita;

b) si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, per tutti gli invalidi di cui al precedente articolo 1 la misura dell'indennità di accompagnamento è equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella « E » lettera *A-bis*, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 1982, in favore degli invalidi di cui al precedente articolo 1 lettera a) è istituito un assegno integrativo di lire 200.000 al mese da corrispondersi con gli stessi presupposti o condizioni dell'indennità di accompagnamento.

All'indennità di accompagnamento e all'assegno integrativo di cui alla presente legge si applica la perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

ART. 3.

A favore dei richiedenti, i quali siano stati già riconosciuti totalmente e permanentemente inabili o non deambulanti

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dalle commissioni mediche di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'attribuzione della pensione di inabilità i benefici di cui alla presente legge, verranno corrisposti senza l'onere di ulteriori accertamenti sanitari, salva la facoltà dell'amministrazione di sottoporre la posizione degli interessati a revisione medica nel termine di 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.